

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 3.3.75 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 12 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori di retti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici".
 L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tre del mese di marzo
 alle ore 10,30

in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 In seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Ba dassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarticone prof. Luigi	"	
23) Lacro sig. Alessandro		"	48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici".

Dà la parola al relatore per la seconda commissione consiliare permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di £.500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggiere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.
Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del PCI.

Art. 2

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - competente per territorio e pervenire al pre

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

detto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle sementi per grani duri e foraggiere e da un certificato dal quale risulti l'iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua o in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all'Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P. C. I.

Art. 3

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi diritto.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P. C. I.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sul prezzo

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere", che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari ri-
venienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui
Fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanzia-
menti statali nel settore dell'Agricoltura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione
del gruppo P.C.I.

Art. 5

(Norme transitorie)

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazio-
ne anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le
relative domande, presentate con le modalità di cui all'art. 2,
dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato al
l'Agricoltura a cura degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura
per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di cui
al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.
Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione
del gruppo P.C.I.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione
del gruppo P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica
all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggiere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici", nel testo che segue, composto di n. 6 articoli:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di £. 500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggiere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.

Art. 2

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - competente per territorio e pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle sementi per grani duri e foraggiere e da un certificato dal quale risulti la

Iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua e in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all'Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.

Art. 3

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dello Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli eventi diritto.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere", che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'Agricoltura.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

(Norme transitorie)

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato all'Agricoltura a cura degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

IL CONSIGLIERE. SEGRETARIO

Laera